

MODELLI SOCIETARI A CONFRONTO. LE SOCIETÀ DI PERSONE NEI SISTEMI CONTINENTALI: ALCUNI ESEMPI EUROPEI

1. Diritto
societario



A differenza che in Italia, nei principali Stati europei, le società di persone sono state oggetto di interventi legislativi in epoca relativamente recente, che hanno portato ad esempio in Francia a prevederne, oltre determinati limiti dimensionali, l'obbligo del controllo legale dei conti. Lo scopo del presente contributo è quello analizzare la disciplina prevista per tale tipo di forma giuridica in alcuni Paesi di *Civil Law*, con l'auspicio che un intervento del legislatore razionalizzi anche nel nostro Paese il sistema normativo delle società in oggetto.

/ Raffaele MARCELLO *

La revisione organica della disciplina delle società del 2003¹ ha riguardato, come ai più è noto, le società di capitali, le cooperative, le operazioni straordinarie e i gruppi e doveva rappresentare una fondamentale spinta ad incentivare l'adozione dei modelli capitalistici, più interessanti rispetto alle società di persone, peraltro molto diffuse nel nostro Paese, prevedendo forme di *governance* più evolute e un sistema di adeguate tutele per soci e per investitori². Tale modello

poteva, al contrario, essere considerato adeguato per quelle attività che non rientravano nella comune accezione di impresa commerciale.

L'obiettivo di indirizzare le preferenze degli investitori per le società di capitali era perseguito, oltre che tramite la creazione di nuovi istituti (cfr. finanziamenti destinati o possibilità di emettere titoli di debito) anche attraverso una netta differenziazione della srl in chiave personalistica rispetto al tipo della spa,

* *Componente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili con delega ai Principi Contabili, Principi di Revisione e Sistema dei Controlli – Componente del Consiglio di Gestione dell'OIC – Dottore Commercialista e Revisore Legale*

1 Con il DLgs. 6/2003 ("Riforma organica della disciplina delle società di capitali e società cooperative") ed il DLgs. 5/2003 ("Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia"), entrambi di attuazione della legge delega 366/2001, si è completata la riforma del diritto societario iniziata con il DLgs. 58/1998 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria" (c.d. Legge Draghi). Per quel che riguarda gli aspetti penalistici della riforma, in attuazione alle disposizioni della legge delega, è stato emanato il DLgs. 61/2002 contenente la "Disciplina degli illeciti penali e amministrativi riguardanti le società commerciali".

2 L'art. 2 della legge delega enuncia i principi generali ispiratori della riforma delle società di capitali, nello specifico: a) favorire la nascita, la crescita e la competitività delle imprese, anche attraverso il loro accesso ai mercati interni e internazionali dei capitali; b) valorizzare il carattere imprenditoriale delle società e definire con chiarezza e precisione i compiti e le responsabilità degli organi sociali; c) semplificare la disciplina delle società, tenendo conto delle esigenze delle imprese e del mercato concorrenziale; d) ampliare gli ambiti dell'autonomia statutaria, tenendo conto delle esigenze di tutela dei diversi interessi coinvolti; e) adeguare la disciplina dei modelli societari alle esigenze delle imprese, anche in considerazione della composizione sociale e delle modalità di finanziamento.

in modo da consentire anche a chi non fosse necessariamente votato all'investimento e che intendesse costituire una società la possibilità di fruire di un'organizzazione anche ben strutturata che, al superamento di alcuni parametri, prevedesse altresì un organo di controllo. La declinazione delle regole della nuova srl in quest'ottica si basava sulla concezione residuale del modello delle società di persone che nelle intenzioni del legislatore doveva trovare un impiego marginale per l'esercizio delle società non necessariamente commerciali³. La riforma non ha riguardato le società di persone, nonostante la presenza di progetti volti a rivisitare la disciplina dettata anche per tali forme giuridiche⁴, quali il progetto della Commissione istituita nel 1988, nominata dal Ministro di Grazia e Giustizia e presieduta dal prof. Franco Di Sabato che ha elaborato una relazione e uno schema di disegno di legge di riforma delle società in generale e delle società di persone e il progetto della Commissione Rovelli, nominata nel 1999 per la revisione siste-

matica del diritto commerciale, che si è occupata, tra l'altro delle disposizioni generali sulle società e della riforma delle società di persone. Si è affermata, però, sempre a seguito della riforma delle società di capitali, la possibilità che la compagine societaria di una società di persone sia formata esclusivamente da società di capitali⁵ e che l'amministrazione della prima possa essere affidata alla seconda (art. 11-*duodecies* disp. att. c.c. e art. 2361 c.c. e si pensi al caso della società di capitali unica socia accomandataria di una sas)⁶. Inoltre, nel caso di società di persone costituite interamente da società di capitali, il legislatore impone la redazione del bilancio secondo le norme previste per le spa e del consolidato, al ricorrere dei presupposti. La precisazione effettuata dal legislatore del 2003 è evidentemente frutto di una riconsiderazione del fenomeno delle società di persone che non è assolutamente più in linea con la tipizzazione prescelta nel codice civile del 1942 e che necessiterebbe di una generale rivisitazione.

-
- 3 Nel disegno di legge delega predisposto dalla Commissione Mirone, il modello della società a responsabilità limitata assume un ruolo di confine tra le società per azioni non "aperte" (o non ancora aperte) e le società di persone, tanto da essere definito, "quasi società di persone a responsabilità limitata". Espressione efficace perché sottolinea l'elemento caratterizzante di tale tipo sociale, costituito dalla piena coincidenza tra proprietà e gestione dell'impresa sociale, dalla rilevanza centrale in essa del socio e dei rapporti contrattuali fra soci. L'assegnazione di uno spazio di autonomia organizzativa interna molto ampio appare allora tendenzialmente più vicino al modello personalistico che a quello capitalistico (Associazione Disiano Preite, 2003).
- 4 Per un approfondimento sulle principali ricadute sistematiche della riforma di cui al DLgs. 6/2003, rispetto alle società di persone cfr. Cagnasso O., Cottino G. "Le società di persone alla luce della riforma delle società di capitali", *Giur. It.*, 2010, p. 469.
- 5 La partecipazione di persone giuridiche (quindi anche di società di capitali) ad una società in nome collettivo è esplicitamente consentita in Francia dall'art. 12 della L. 24.7.1966 n. 537 (*Loi sur les sociétés commerciales*); in Germania è ammessa da oltre settant'anni, e qui può essere interessante notare che la decisione dalla quale prese origine il formarsi dell'attuale opinione dominante (*Reichsgericht* 4.7.1992, *RGZ*, 11, p. 101 e ss.) risolse il problema proprio respingendo l'argomento della incompatibilità tra limitata responsabilità dei soci della AG e illimitatezza della responsabilità del socio di oHG. Cfr. Genghini R. "Spunti per uno studio comparato della partecipazione di società di capitali a società di persone: la «GmbH & Co. KG»", *Riv. dir. comm.*, 1989, I, p. 409.
- 6 In ambito notarile cfr. la massima del Consiglio Notarile di Milano 18.5.2007 n. 100, in *Banca Dati Eutekne*; la massima del Comitato Notarile Triveneto O.A.1 del settembre 2004, rubricata "Amministrazione non affidata ad una persona fisica", *ibidem*; il parere dell'Ufficio Studi del Consiglio Nazionale del Notariato, in risposta al quesito n. 5920/I "Società di capitali amministratore di altra società di capitali", www.notariato.it; l'orientamento 8.11.2010 del Consiglio Notarile dei Distretti Riuniti di Firenze, Pistoia e Prato, rubricato "Amministratore persona giuridica", in *Banca Dati Eutekne*: "La nomina di una società alla carica di amministratore di una società di capitali deve ritenersi generalmente ammissibile anche in mancanza di una specifica previsione statutaria". Sulla stessa linea di pensiero, lasciando tuttavia aperta la soluzione alternativa, Riccio A. "La società di capitali può, dunque, essere socia ed amministratore di una società di persone", *Contratto e Impresa*, 2004, p. 314 e ss.; Id. "La persona giuridica può, dunque, esercitare la funzione di amministratore", *Contratto e Impresa*, 2007, p. 17 e ss. In giurisprudenza, segnaliamo Trib. Catania 7.8.2007 (decr. Giudice del registro delle imprese), in *Banca Dati Eutekne e Giur. comm.*, 2008, II, p. 654 e ss., con nota di Sanfilippo PM. "Eleggibilità di persona giuridica a liquidatore o anche ad amministratore di società di capitali?": tale decreto, ha riconosciuto la possibilità che una società di capitali sia amministratore o liquidatore di altra società (sia di persone che di capitali). Secondo Mengali A. "Ammissibilità della nomina di una persona giuridica quale amministratore di società", *Dir. prat. soc.*, 1, 2007, p. 35, "abbastanza pacifico è poi il successivo passaggio, ossia ritenere oggi ammissibile l'amministratore-persona giuridica per tutte le società di persone".

Le statistiche, peraltro, ci informano che le società di persone sono utilizzate in larga misura⁷, il che comporta la necessità di una rivisitazione della normativa anche e soprattutto in funzione della tutela e dell'informazione dei terzi quando tali forme giuridiche esulino dalla originaria connotazione che le vuole a compagine societaria ristretta a pochi soci e quando, soprattutto, esercitino un'attività commerciale. La proposta di una riforma della disciplina delle società di persone dovrebbe disancorarsi dai tradizionali canoni dogmatici e rispecchiare il dato reale, oltre che allinearsi con la normativa del resto d'Europa. Tale

ultimo aspetto merita una precisazione.

I modelli societari sono pressoché uniformi e uniformati sul territorio europeo. Esistono però alcune differenze, specie per quanto riguarda la tutela del terzo e l'obbligo di informativa che potrebbero essere oggetto di valutazione anche in una prospettiva di riscrittura del diritto delle società costituite secondo schemi personalistici. Nella tabella successiva sono evidenziate le possibili similitudini tra società di persone in alcuni Paesi europei con le strutture societarie italiane (o, dove non vi è possibilità di correlazione, si presenta la semplice traduzione del termine legale).

SOCIETÀ DI PERSONE NEI PAESI DELL'UE		
PAESI	SOCIETÀ PERSONALI	FORMA SOCIETARIA ITALIANA CORRELABILE
Belgio	<i>soc. en nom collectif</i>	snc
	<i>soc. en commandite simple</i>	sas
Francia	<i>soc. en nom collectif</i>	snc
	<i>soc. en commandite simple</i>	sas
Germania	<i>offene Handelsgesellschaft</i>	snc
	<i>Kommanditgesellschaft</i>	sas
Irlanda	<i>general partnership</i>	snc
	<i>limited partnership</i>	sas
Lussemburgo	<i>soc. en nom collectif</i>	snc
	<i>soc. en commandite simple</i>	sas
Paesi Bassi	<i>VOF</i>	snc
	<i>CV</i>	sas
Regno Unito	<i>general partnership</i>	snc
	<i>limited partnership</i>	sas
Spagna	<i>sociedad regular colectiva</i>	snc
	<i>sociedad en comandita</i>	sas

La complessità delle analisi da condurre nell'ambito di una verifica così articolata, ha indotto chi scrive ad individuare una fase di delimitazione delle indagini da svolgere, al fine di escludere alcuni contesti e soffermarsi solo su quelli che sono sembrati più adatti

alla comparazione con la normativa nazionale. Tale attività di *scoping* ha consentito una circoscrizione del campo d'indagine e quindi di approfondimenti a tre Paesi europei di *Civil Law*⁸ quali: **Francia, Germania e Spagna.**

7 Secondo una ricerca condotta da Movimprese in collaborazione con Unioncamere e Infocamere, sulla natalità e mortalità delle imprese italiane registrate presso le Camere di Commercio nell'anno 2014, risulta che l'insieme delle società non cessate presenti in Italia alla data del 31.12.2014 può essere così composto: società di capitali 1.487.014; società di persone 1.087.796; imprese individuali 3.258.961; altre forme 207.416.

8 Intendendo con tale denominazione tutti i sistemi caratterizzati da un diritto di fonte legislativa, dove le norme giuridiche sono di formazione politica e i giudici hanno solo il compito di applicarle ai casi concreti, deducendo da esse la soluzione della controversia sottoposta al loro giudizio. Tali sistemi si contrappongono ai sistemi di *Common Law* in cui il diritto è di formazione prevalentemente giudiziaria; sono i giudici e non il legislatore a creare il diritto.

LE SOCIETÀ NEL DIRITTO FRANCESE

Nell'affrontare l'istituto di un ordinamento diverso da quello di riferimento già conosciuto, il punto di partenza inevitabile deve essere la ricerca delle sue fonti concettuali e legali. I principi generali del diritto societario sono contenuti nel *Code civil*⁹, e in particolare nel primo comma dell'art. 1832, il quale precisa che "*La société est instituée par deux ou plusieurs personnes qui conviennent par un contrat d'affecter à une entreprise commune des biens ou leur industrie en vue de partager le bénéfice ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter*". Le società, nella dottrina francese, vengono divise in *sociétés de personnes* e *sociétés de capitaux* a seconda che prevalga o meno nell'assetto sociale l'*intuitus personae* degli *associés*. Poi si distinguono le *sociétés* sprovviste da quelle dotate di *personnalité morale*. La *personnalité morale* si acquista a seguito di registrazione (*immatriculation*) della società nel *Registre du commerce et des sociétés* e comporta la separazione del patrimonio della società da quello dei soci. È inoltre possibile classificare le società in *sociétés à risque illimité* e *à risque limité*, ove per *risque* si intende l'alea che grava personalmente sugli investitori e che nel primo caso è illimitata, mentre nel secondo è limitata all'ammontare dei conferimenti (*apports*) di capitale effettuati da ciascun *associé*. Le *sociétés à risque illimité* comprendono alcune *sociétés* dotate di *personnalité morale*, e dunque registrate (*immatriculées*), quali le *sociétés en nom collectif*, le *sociétés en comman-*

te simple e le *sociétés civiles*, e le *sociétés* sprovviste della *personnalité morale*, quali la *société en participation* e la *société créée de fait*.

Le *sociétés à risque limité* comprendono le *sociétés anonymes (SA)*, corrispondenti alle spa, le *sociétés par action simplifiée (SAS)*, le *sociétés en commandites par action* e le *sociétés à responsabilité limitée (SARL)*, di cui una *species* è l'*EURL*. Quanto al capitale minimo, esso è richiesto solo nelle società *à risque limité*, non nelle *sociétés à risque illimité*, le quali, a differenza delle prime, **non sono soggette all'obbligo di pubblicazione dei bilanci contabili** (*opacité* contrapposta alla *transparence*).

Infine, mentre la *contribution aux pertes* grava su tutti i soci in proporzione alla misura della loro partecipazione al capitale, è presente in tutti i tipi di società e concerne i rapporti tra i soci (art. 1832 *Code civil*), **l'obligation aux dettes esiste solo nelle società à risque illimité** e opera nelle relazioni tra creditori sociali e soci. Con riguardo all'oggetto si distinguono le *sociétés dette civiles* da quelle *commerciales*: le *sociétés* sono *civiles* (art. 1845 *Code civil*) quando l'oggetto sociale è civile (come le società agricole e professionali)¹⁰, *commerciales* quando esercitano attività d'impresa o commerciale¹¹. In relazione a tale distinzione è da ricordare però che alcune *sociétés* (la *société en nom collectif*, la *commandite simple*, la *société anonyme*, la *société par actions simplifiée* e la *commandite par actions*) sono considerate sempre *commerciales* per la forma.

La distinzione tra *société civiles* e *commerciales* è sottolineata anche dalla collocazione della disciplina, rispettivamente, nel *Code civil* e nel *Code de commerce*.

9 Oggetto nel 2000 di una ricodificazione "*à droit constant*", intendendosi con tale espressione, ai sensi dell'art. 3 della *Loi* 12.4.2000 n. 2000-321 "*l'azione legislativa di riunire e coordinare in codici tematici l'insieme delle leggi in vigore alla data di adozione dei codici, con riserva di apportare le modifiche necessarie a migliorare la coerenza redazionale dei testi, garantendo il rispetto della gerarchia delle fonti e l'armonizzazione dello stato del diritto*".

10 In Francia storicamente i liberi professionisti si uniscono, per l'esercizio in comune dell'attività, in *Sociétés civiles professionnelles*. Una legge del 1990 ha previsto la possibilità di esercitare la professione nella forma di *sociétés commerciales*, trattasi evidentemente di un ibrido in quanto l'oggetto dell'attività rimane civile, mentre la forma in cui la stessa è svolta ha natura commerciale. Tali società prendono il nome di *Sociétés d'exercice libéral (SEL)* ed adottano una delle strutture tipiche delle società commerciali francesi (*SA, SAS, ecc.*).

11 Tale distinzione è presente non solo in Francia, ma anche in Germania e Spagna e in quegli ordinamenti ove sussiste ancora la dicotomia Codice civile – Codice di commercio. La distinzione è stata invece superata in quei Paesi (quali la Svizzera, l'Italia e più recentemente i Paesi Bassi ed il Brasile) in cui i codici sono stati unificati e come nel Regno Unito, dove il diritto commerciale è incorporato nella *common law*.

LE SOCIÉTÉS CIVILES

Il *Code civil* all'art. 1845 descrive la *société civile* (SC) come una forma societaria di tipo residuale: "ont le caractère civil" le *sociétés* che non svolgono a titolo principale l'attività commerciale e a cui "la loi n'attribue pas un autre caractère à raison de leur forme, de leur nature, ou de leur objet". Le regole che disciplinano la SC non sono rinvenibili solo nel *Code civil*, bensì anche nelle leggi che disciplinano l'attività svolta dalla società (ad es. professionale, agricola, immobiliare, ecc.) e nel *Code de commerce* (per la registrazione).

Il regime delle SC (dopo la *Loi* del 4 gennaio 1978), nei suoi profili principali (disciplina degli *associés*, del governo e della vita della società) è simile a quello delle *sociétés en nom collectif*¹². Quanto alla responsabilità, nella SC i soci sono responsabili del passivo della società *conjointment* e lo statuto può prevedere ripartizioni *aux pertes* anche non proporzionali rispetto ai conferimenti di ciascun socio, con il solo limite del divieto di *stipulations leonines* (art. 1844 *Code civil*).

Il socio ha il diritto di far riacquistare alla società o ai soci le proprie quote (diritto di riscatto ex art. 1869 *Code civil*), ciò consente di assicurare la continuazione della società senza fare entrare un nuovo socio, malgrado il desiderio del singolo socio di cessare il proprio rapporto¹³.

La struttura a base profondamente personale della SC comporta inoltre che le decisioni rilevanti dei soci debbano essere prese in assemblea a maggioranza (art. 1853 *Code civil*)¹⁴.

Il *Code civil* non detta restrizioni sulla scelta dell'amministratore, che può pertanto essere

un socio o un terzo, una persona fisica o giuridica, senza limiti relativi all'età o alla qualifica (che possono tuttavia essere introdotti dallo statuto). Se non è stabilito un limite, l'amministratore si presuppone in carica per tutta la durata della società.

La revoca degli amministratori può essere decisa dalla maggioranza semplice dei soci (o da una maggioranza qualificata se così prevede lo statuto).

Il ruolo degli amministratori nelle società civili è simile a quello degli amministratori delle società in nome collettivo (adattamenti alle esigenze dei soci possono essere previsti nello statuto).

LA SOCIÉTÉ EN NOM COLLECTIF

La *société en nom collectif* (SNC) è nel diritto francese la forma più antica di società e ancor oggi una delle più utilizzate.

Essa presenta, come le altre forme di società *à risque illimité*, la caratteristica della responsabilità illimitata dei soci, i quali rispondono indefinitamente e solidalmente delle obbligazioni sociali. Gli stessi acquistano inoltre la qualifica di *commerçant*¹⁵.

La SNC è dotata di **personalità morale (atténuée)** e ciò comporta (come per le SNC di diritto italiano) che i creditori della società possono pretendere la soddisfazione del loro credito da parte dei singoli soci solo dopo aver invano escusso il patrimonio sociale.

Tutti i soci sono **amministratori** (art. L221-3)¹⁶, ma se lo statuto lo prevede è ammessa anche la nomina di uno o più amministratori, soci o terzi¹⁷, persone fisiche o giuridiche¹⁸.

12 La più vistosa similitudine tra queste due forme societarie riguarda il rapporto degli *associés* tra di loro ed in relazione alle *parts sociales*. In entrambi i casi, infatti, le decisioni sono prese all'unanimità e ciascun *associé* dispone di un voto indipendentemente dall'ammontare della sua partecipazione. Si applicano inoltre le stesse regole anche in tema di diritti dei soci sui proventi della società.

13 Tale procedura è usata correntemente all'interno delle SC aventi ad oggetto lo svolgimento di attività professionali, nelle quali i rapporti personali spesso non resistono all'usura del tempo.

14 Le decisioni rilevanti sono genericamente indicate come le "*décisions qui excèdent le pouvoirs reconnus au gérants*".

15 Alle sue origini, addirittura, il nome dei soci personalmente ed illimitatamente responsabili nella società doveva comparire nella denominazione della società (per. es. *Société Bernard, Durand et Martin*). Oggi tale opzione è solo facoltativa e sono ammesse denominazioni di fantasia o contenenti le iniziali dei nomi dei soci.

16 "*Tous les associés sont gérants, sauf stipulation contraire des statuts qui peuvent désigner un ou plusieurs gérants, associés ou non, ou en prévoir la désignation par un acte ultérieur*".

17 Può essere anche un dipendente a condizione che il contratto di lavoro preveda compiti diversi dall'attività gestoria.

18 La maggior parte delle regole concernenti l'organo amministrativo della SNC sono regole suppletive, che possono essere inserite nello statuto.

La nomina degli amministratori avviene sia all'unanimità dei soci, sia a maggioranza se lo statuto lo prevede.

L'amministratore deve agire nell'interesse della società e nel limite dell'oggetto sociale¹⁹.

Se vi sono più amministratori, ognuno di essi ha il potere di rappresentare la società. L'eventuale disaccordo sul compimento di un atto non rileva nei confronti dei terzi, a meno che non si provi che il terzo ne era a conoscenza.

Per la **revoca dell'amministratore**, è necessario distinguere tre fattispecie:

- l'amministratore nominato da statuto si trova in una posizione estremamente forte dal momento che può essere revocato all'unanimità dei soci, ma soprattutto la sua revoca determina lo scioglimento della società. In ogni caso lo statuto della società può prevedere delle clausole contrarie. Ma se nulla è previsto i soci possono votare all'unanimità la revoca dell'amministratore, ma non lo scioglimento della società. Le due decisioni (di revoca e di non scioglimento) devono essere prese nello stesso momento;
- l'amministratore socio è revocabile per norma all'unanimità dei soci, ma lo statuto può prevedere anche la maggioranza. Tale tipo di revoca non comporta lo scioglimento della società;
- l'amministratore non socio è revocabile a maggioranza dei soci se lo statuto della SNC lo prevede, in mancanza la regola è all'unanimità dei soci.

In caso di **dimissioni degli amministratori** (che possono essere rassegnate in qualunque momento) se non vi sono altri amministratori tutti i soci diventano con effetto immediato amministratori della società (salvo che nello statuto non sia previsto diversamente). In caso di contrasti sull'amministrazione, i soci possono nominare un amministratore giudiziario o chiedere lo scioglimento della società per giustificato motivo.

Il controllo sugli amministratori è eserci-

tato direttamente dai soci, i quali hanno il diritto di essere informati su tutti gli atti posti in essere dall'amministratore e di farsi assistere da professionisti esterni.

La disciplina delle **cause di scioglimento** della società *en nom collectif* (per morte, incapacità e interdizione di un socio, liquidazione giudiziaria, cessione di quota e revoca di amministratore- socio nominato nello Statuto) confermano come in questo modello societario sia molto forte e caratterizzante l'elemento personale dei soci²⁰.

In Francia, ai sensi dell'art. 2 del decreto 29.11.1983 n. 83-1020, **tutti gli imprenditori commerciali sono obbligati alla tenuta dei seguenti libri contabili**: Libro giornale (*Livre-Journal*), Libro Mastro (*Grand-Livre*) e Libro degli Inventari (*Livre d'inventaire*). Gli imprenditori commerciali non tenuti al deposito del bilancio d'esercizio, oltre ai dettagli concernenti i diversi elementi del patrimonio aziendale devono riportare sul Libro degli Inventari anche il bilancio d'esercizio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e allegato esplicativo, per il quale non è previsto alcun obbligo di pubblicazione²¹.

La normativa francese rende **obbligatoria la nomina di uno o più revisori dei conti** (*commissaire aux comptes*) **nelle società in nome collettivo (SNC)** se nel momento di chiusura dell'esercizio vengono superati 2 dei 3 limiti seguenti:

- il totale dell'attivo dello Stato patrimoniale è superiore a € 1.550.000;
- i ricavi delle vendite e prestazioni al lordo delle imposte sono superiori a € 3.100.000;
- i dipendenti occupati in media durante l'esercizio sono superiori a 50 unità.

La nomina dei revisori è soggetta all'obbligo di pubblicità e di registrazione presso la cancelleria del Tribunale di commercio. I nominativi dei revisori, effettivi o supplenti, devono risultare sulla visura camerale della società.

¹⁹ La responsabilità dell'amministratore può essere assimilata a quella di un mandatario.

²⁰ Con apposite clausole i soci possono, tuttavia, garantire la continuità della società, indipendentemente dalle loro vicende personali.

²¹ Ad eccezione, per le *Sociétés en nom collectif* in cui tutti i soci sono SARL o *Sociétés par Actions* che devono depositare il bilancio d'esercizio presso il *Registre du Commerce et des Sociétés (RCS)*.

Il revisore dei conti redige due rapporti ufficiali annuali. Il rapporto generale comprende il parere sulla situazione finanziaria, equivalente francese del "modo veritiero e corretto" italiano. Il revisore dei conti deve certificare la regolarità dei conti (ossia la loro conformità ai principi legali e giurisprudenziali) e la loro veridicità. Gli *Etats Financiers* e i rapporti dei revisori devono essere pubblicati sul *Registre du Commerce et des Sociétés* (Registro del Commercio e delle Società), che può essere consultato dal pubblico. Le società che non pubblicano l'integralità di tali documenti sono soggette ad una multa di € 1.524.

LA SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

La struttura di questo modello societario è molto simile a quella della società in accomandita semplice del diritto italiano; infatti i soci si distinguono in due categorie di cui una, quella dei soci *commanditaires*, beneficia della responsabilità limitata e l'altra, quella dei soci *commandités*, da un lato amministra la società, ma dall'altro risponde illimitatamente per le obbligazioni sociali²².

L'organo di amministrazione di questa società ricalca quella della *société en nom collectif*, mentre la disciplina dei *commanditaires* è molto simile a quella dei soci della *SARL*. Tuttavia, a differenza di questi ultimi i **commanditaires non possono assumere la posizione di amministratori all'interno della società** (qualora lo facessero, sarebbero obbligati agli eventuali debiti derivanti dalla loro gestione). Ai *commanditaires* è dunque proibito "*faire aucune acte de gestion externe*". Tale "*defense d'immixtion*" è sanzionata:

- se è occasionale, con l'obbligo per lo stesso di essere responsabile personalmente ed illimitatamente delle conseguenze del proprio atto;
 - se è abituale, con l'assoggettamento al regime di responsabilità dei soci *commandités*.
- Ai *commanditaires* spetta comunque, pur se

attenuata, una qualche **forma di controllo** sulla vita della società. Essi possono infatti (art. L.222-7 *Code de commerce*) intervenire per prendere parte alle decisioni relative alla nomina o revoca degli amministratori, alle modificazioni dello statuto e al controllo annuale dei bilanci contabili.

I diversi ruoli dei soci emergono anche in caso di **decesso di un socio**: la morte di un socio *commanditaire* non provoca infatti lo scioglimento della società come invece è previsto nel caso della morte di un *commandité* (art. L. 222-10 *Code de commerce*).

La validità dello *statuts* della *société en commandite simple* è subordinata a **numerosi requisiti di forma**. Essi devono indicare la denominazione sociale, l'ammontare dei conferimenti di tutti i soci, con indicazione distinta per i *commanditaires* ed i *commandités*, la misura di partecipazione dei soci, in particolare dei *commanditaires* alla ripartizione degli utili e delle perdite e le regole per l'adozione delle decisioni collettive della società.

Qualunque **modifica dello statuto** deve essere decisa "*avec le consentement de tous les commandités et de la majorité en nombre et en capital des commanditaires*" (art. L.222-9 del *Code de commerce*). Non è possibile che lo statuto preveda maggioranze diverse.

La struttura della società *en commandite simple* si riflette nella disciplina della **cessione delle quote**.

Inizialmente i soci (sia *commandités* che *commanditaires*) non potevano cedere la propria quota se non con il consenso di tutti gli altri, ciò al fine di evitare che la società perdesse uno dei suoi garanti senza il consenso di tutti i soci. Successivamente, ad attenuare questo limite, si è previsto che gli statuti possono fissare delle regole differenti, ma che un socio *commandité* può cedere solo "*une partie des ses parts*" a terzi con il consenso di tutti i soci *commandité* e della maggioranza dei soci *commanditaires*.

Infine, anche le società *en commandite simple*

22 Sotto il profilo tributario i soci *commandités* sono sottoposti al regime fiscale delle persone fisiche (*impôt sur les revenus*), mentre le quote dei soci *commanditaires* sono soggette al regime fiscale delle persone giuridiche (*impôt sur les sociétés*).

sono obbligate alla tenuta dei libri contabili, ai sensi dell'art. 2 del decreto n. 83-1020/1983, e alla nomina di un commissaire aux comptes al superamento dei limiti stabiliti anche per le società in nome collettivo (SNC). Il bilancio di esercizio composto da Stato patrimoniale, Conto economico e allegato esplicativo non è soggetto ad alcun obbligo di pubblicazione presso il *Registre du Commerce et des Sociétés*.

LE SOCIETÀ NEL DIRITTO TEDESCO

In Germania, al pari della Francia e differentemente dal sistema italiano, si può riscontrare la distinzione tra Codice di commercio, l'*Handelgesetzbuch (HGB)*, e Codice civile, il *Bürgerliches Gesetzbuch (BGB)*. Come precedentemente osservato per la Francia, questo dualismo Codice civile – Codice commerciale si riflette sulla distinzione delle società, in base all'oggetto, in società civili e società commerciali. Quest'ultime a loro volta si dividono in società di persone e in società di capitali, in base alla prevalenza dell'*intuitus personae* o dell'elemento organizzativo. La disciplina del diritto societario è prevista in più fonti normative, infatti, è contenuta in entrambi i codici e in leggi speciali ad essi successive. In particolare, il *BGB* disciplina le società civili, le *Gesellschaft des bürgerlichen Rechts (GbR)*; mentre il Codice di commercio regola, ai par. 105 e ss., la *offene Handelsgesellschaft (oHG)* (società in nome collettivo) e, ai par. 165 e ss., la *Kommanditgesellschaft (KG)* (società in accomandita semplice). Tra le leggi speciali, invece, vi è l'*AktienGesetz (AktG)* del 1965, modificata nel 2004, che regola la *Aktiengesellschaft (AG)*, corrispondente alle spa ita-

liana, e la *Kommanditgesellschaft auf Aktien (KgaA)*, corrispondente alla società in accomandita per azioni. Il *Gesetz betreffend die Gesellschaften mit beschränkter Haftung*, da ultimo modificato nel 2008, disciplina la *Gesellschaft mit beschränkter Haftung (GmbH)*, una srl italiana. Oltre ai modelli sopra elencati sono state introdotte nel 2008 l'*Unternehmer-gesellschaft (haftungsbeschränkt)* (mini *GmbH* o *UG*), ossia una "società imprenditoriale", e anche la *GmbH & Co. KG*, una speciale forma di società in accomandita semplice che non ha riscontro nel diritto italiano²³.

LE SOCIETÀ CIVILI (GBR)

Le società civili nascono come società prive di personalità giuridica, sino al 2001, anno in cui una sentenza²⁴ della Corte federale di giustizia (il *Bundesgerichtshof*) ha previsto la capacità di stare in giudizio e la "quasi personalità". In queste società i soci non perseguono fini commerciali, e sono personalmente responsabili delle obbligazioni contratte dalla società, essi sono anche dotati di una specifica azione, l'*actio pro socio*²⁵, per far valere i propri diritti nei confronti dei soci inadempienti. Il rapporto dei soci si fonda su un contratto, l'accordo può essere sia scritto che verbale. Tale forma è solitamente usata nelle società tra liberi professionisti, in quanto attività tipicamente non commerciale.

LA OFFENE HANDELSGESELLSCHAFT (OHG)

Le *oHG* sono società commerciali, in quanto perseguono come scopo una attività imprenditoriale, e società di persone, in quanto è prevalente l'elemento personale rispetto a quello organizzativo. Come accade nelle società civili, i soci rispondono personalmente e illimitatamente per le obbligazioni sociali.

23 Si tratta di una *KG* in cui socio accomandatario è una *GmbH*, che risulta teoricamente responsabile senza limiti delle obbligazioni sociali. Tuttavia la *GmbH*, in quanto tale, non ha che un patrimonio sociale limitato e la relativa disciplina non prevede il coinvolgimento dei patrimoni personali dei soci. Di conseguenza l'adozione di una forma sociale di tale tipo permette di limitare in pratica la responsabilità dei soci.

24 La sentenza del 29.1.2001, II ZR 331/00, *BGHZ*, 46, 341.

25 I soci che rappresentano almeno il 10% del capitale sociale (§ 147 *AktG*) hanno il diritto di promuovere l'azione di responsabilità nei confronti di amministratori inadempienti. Tale azione spetta al consiglio di sorveglianza/*Aufsichtsrat* (art. 2409-terdecies lit. d c.c. / § 112 *AktG*). Ai soci non è permesso invece, di promuovere essi stessi *uti singuli* le azioni contro gli amministratori.

Sono società **prive di personalità giuridica**, tuttavia possono acquisire diritti di proprietà e reali su beni mobili e immobili, e sono dotate di capacità processuale attiva e passiva.

Per la loro costituzione è necessario un accordo scritto, o verbale, tra tutti i soci; alla costituzione deve poi seguire la registrazione nel registro commerciale, l'*Handelsregister*, contenente l'indicazione della ragione sociale, delle generalità dei soci, l'indicazione dell'indirizzo e della sede della società. L'**amministrazione** spetta disgiuntamente ai soci, può tuttavia essere previsto il consenso della maggioranza dei soci per l'adozione di determinati atti, invece, è sempre necessaria l'unanimità dei consensi per l'ingresso di terzi tra i soci dell'*oHG*.

La società **si può sciogliere** per il decorso del termine, per consenso unanime dei soci, per l'apertura della procedura d'insolvenza, a seguito di una decisione giudiziaria; ulteriori cause di scioglimento possono essere previste nello statuto. Il par. 112 del Codice di commercio tedesco stabilisce un **divieto di concorrenza (*Wettbewerbsverbot*) in capo ai soci (*Gesellschafter*)** di società in nome collettivo. In particolare la norma prevede che un socio, senza il consenso degli altri, non può concludere affari nel settore commerciale della società né può assumere la qualità di socio personalmente responsabile in altra società commerciale (*Handelsgesellschaft*) dello

stesso tipo (par. 112 *Abs. 1*). Il consenso si considera dato quando, pur essendo noto agli altri soci al momento dell'inizio delle attività sociali che il socio deteneva in qualità di socio personalmente responsabile una partecipazione in altra società, essi non ne hanno preteso in modo espresso la rinuncia (par. 112 *Abs. 2*)²⁶. Normalmente per le **società di persone non è previsto il deposito del bilancio** ma tale obbligo si origina solo quando i soci della società sono tutte persone giuridiche²⁷.

LA KOMMANDITGESELLSCHAFT (KG)

La *Kommanditgesellschaft*, al pari dell'*oHG*, è una società di persone che persegue fini commerciali²⁸. In tale modello esistono due distinte categorie di soci: gli **accomandatari**, che amministrano la società e rispondono illimitatamente delle obbligazioni sociali, e gli **accomandanti**, i quali rispondono delle obbligazioni solo in relazione alla quota di partecipazione al capitale sociale.

La disciplina delle *KG* è la medesima di quella dell'*oHG*; regole particolari sono previste solo per i soci accomandanti, i quali non possono prendere parte alla gestione della società (a meno che non sia diversamente previsto dallo statuto)²⁹, né opporsi alle decisioni degli accomandatari, ad eccezione di quelle che esorbitano dallo scopo sociale (amministrazione straordinaria)³⁰.

26 Per un approfondimento sulle finalità del divieto di concorrenza in capo ai soci della società in nome collettivo tedesca, sull'ambito soggettivo di applicazione delle disposizioni e sulla determinazione di quali siano le condotte proibite si rinvia a Sangiovanni V. "Il divieto di concorrenza in capo ai soci di società in nome collettivo tedesca", *Le Società*, 2003, p. 118 e ss.

27 Ad esempio, le *GmbH* (società a responsabilità limitata) con il fatturato inferiore a € 700.000, la somma del bilancio inferiore a € 350.000 e meno di 10 dipendenti, hanno solo l'obbligo di depositare il bilancio, mentre le società che superano questi parametri lo devono pubblicare. Il bilancio deve essere inoltre sottoposto a certificazione, se la società supera per 2 anni consecutivi determinati limiti che riguardano ammontare del fatturato (€ 9.680.000), somma del bilancio (€ 4.840.000) e numero dei dipendenti (50).

28 La regolamentazione delle società in nome collettivo risulta più estesa, in quanto alle società in accomandita semplice vengono dedicate solo poche disposizioni che servono a caratterizzarle rispetto alle *oHG*. Stabilisce, infatti, la legge che alla società in accomandita semplice, se non diversamente previsto nella sezione alla stessa dedicata, si applicano le norme sulla società in nome collettivo (§ 161 *Abs. 2*).

29 L'esclusione degli accomandanti dal potere di gestire la società conosce, invero, un'eccezione nel caso della c.d. amministrazione in stato di necessità. Il dovere di fedeltà che vincola qualsiasi socio, anche l'accomandante, impone infatti, nei casi ad esempio di rischi connessi al verificarsi di catastrofi naturali, di agire. Da tale principio deriva, più in generale, che anche chi è escluso per legge dall'amministrazione deve segnalare opportunità e rischi per la società.

30 Il legislatore opera quindi una distinzione tra operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione. Le prime competono in via esclusiva agli accomandatari e gli accomandanti non possono in alcun modo influenzarne le decisioni. Anche gli atti di straordinaria amministrazione sono di competenza degli accomandatari. Gli accomandanti tuttavia possono opporsi ad essi. La ragione del riconoscimento di questo potere di veto sta nel tentativo di ridurre i rischi connessi al compimento di operazioni straordinarie.

La ragione dell'esclusione dall'amministrazione è da ricondursi al fatto che l'accomandante si limita a conferire quanto necessario per lo svolgimento dell'attività sociale. Egli, non essendo interessato a partecipare alla gestione, affida il potere di amministrare all'altra categoria di soci. L'esclusione degli accomandanti dall'amministrazione della KG ha la conseguenza che la gestione della società, dovendo pur spettare a qualcuno (ed escludendosi la legittimità dell'attribuzione di tale potere a non soci, è compito degli accomandatari (o "soci personalmente responsabili")³¹. La distinzione tra queste due categorie costituisce parte integrante della stessa definizione della legge del tipo societario "accomandita semplice". Stabilisce, infatti, la legge che una società, il cui scopo è la gestione di un'attività commerciale mediante utilizzo di una ragione sociale comune, configura una società in accomandita semplice quando relativamente a uno o ad alcuni dei soci la responsabilità nei confronti dei creditori sociali è limitata all'importo di un determinato conferimento patrimoniale (accomandante), mentre nei confronti degli altri non si realizza alcuna limitazione di responsabilità (par. 161 Abs. 1)³².

Nel contratto di società può essere inserita una **clausola che consente anche agli accomandanti, oltre che agli accomandatari, di amministrare la società**. Le due categorie di soci si ritrovano in questo caso, salva diversa previsione contrattuale sul punto, ad avere gli stessi diritti e gli stessi doveri in riferimento al potere di amministrazione. Ne deriva, tra l'altro, che gli

accomandanti (ora amministratori) rispondono per colpa del proprio comportamento se non agiscono con la dovuta diligenza. Si tratta peraltro di una **responsabilità interna**, vale a dire nei confronti della società, non di una responsabilità esterna, cioè verso i creditori sociali.

La legge dedica, altresì, una disposizione specifica al potere di **controllo degli accomandanti**³³. Il diritto di controllo è legato alla qualità di accomandante e viene meno in caso di cessazione di tale *status*. Il primo potere di cui l'accomandante dispone è quello di chiedere la comunicazione in copia del rendiconto annuale e di verificarne la correttezza prendendo visione dei libri e dei documenti (par. 166 Abs. I)³⁴.

Il rendiconto annuale è composto dal bilancio e dal conto dei profitti e delle perdite (par. 242 Abs. 3). L'accomandante ha inoltre diritto di ottenere copia della Nota integrativa, che contribuisce a chiarire i dati riportati nei due documenti menzionati (cfr. par. 264 Abs. I).

La preparazione (*Aufstellung*) del rendiconto annuale viene effettuata dagli accomandatari, dal momento che essi sono i soggetti preposti dalla legge all'amministrazione della KG. **L'approvazione (*Feststellung*) del rendiconto annuale** (che lo rende esistente e vincolante sia nel rapporto tra soci sia in quello tra società e terzi) e **la decisione sulla destinazione degli utili spettano invece a tutti i membri della compagine sociale**. Si tratta infatti di c.d. negozi fondamentali, ai quali è necessario prenda parte chiunque detiene partecipazioni.

31 L'attività gestoria deve essere orientata al bene sociale e gli amministratori sono tenuti ad agire con la necessaria diligenza. In caso di violazioni è opinione dottrinale che la società possa agire in giudizio per ottenere l'adempimento (che consiste tipicamente nel chiedere la cessazione di determinate condotte) e il risarcimento del danno.

32 Le disposizioni legislative dettate dal legislatore tedesco in materia di amministrazione della società in accomandita semplice sono simili a quelle rinvenibili nel diritto italiano. L'art. 2318 co. 2 c.c. stabilisce infatti che l'amministrazione della società può essere conferita soltanto a soci accomandatari. Inoltre è previsto nel nostro ordinamento che i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per singoli affari. Il socio accomandante che contravviene a tale divieto assume responsabilità illimitata e solidale verso i terzi per tutte le obbligazioni sociali e può essere escluso (art. 2320 co. 1 c.c.). I soci accomandanti possono tuttavia prestare la loro opera sotto la direzione degli amministratori e se l'atto costitutivo lo consente, dare autorizzazioni e pareri per determinate operazioni e compiere atti di ispezione e di sorveglianza (art. 2320 co. 2 c.c.).

33 Si sofferma in maniera puntuale sulla regolamentazione tedesca della società in accomandita semplice, e segnatamente sulle disposizioni in materia di amministrazione e diritto di controllo Sangiovanni V. "Amministrazione e diritto nella società in accomandita semplici tedesca", *Eur dir priv.*, 2004, p. 273 e ss.

34 Si tratta di norma simile a quella presente nell'ordinamento italiano, secondo il quale i soci accomandanti hanno in ogni caso diritto di avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite, e di controllarne l'esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società (art. 2320 co. 3 c.c.).

Secondo il modello legale, una volta ottenuta copia del rendiconto annuale l'accomandante ha diritto di verificarne la correttezza prendendo visione di libri e documenti³⁵. Il socio non amministratore non può invece ottenere copia della documentazione. In linea di principio l'ispezione di libri e documenti va effettuata negli uffici della società.

LE SOCIETÀ NEL DIRITTO SPAGNOLO

In Spagna, le principali norme di riferimento in materia societaria sono contenute nel Codice civile, nel Codice del commercio e nella L. 25.7.1989 n. 19 che adegua il diritto societario spagnolo alle direttive comunitarie in materia. Altre disposizioni emanate successivamente al 1989 riguardano specifiche forme societarie, come ad esempio la legge per le *Sociedades Anónimas* (RD 22.12.1989 n. 1564), quella relativa alle *Sociedades de Responsabilidad Limitada* (L. 23.3.1995 n. 2), la legge sulle cooperative (L. 16.7.1999 n. 27) o quella sulle *Sociedades Laborales* (L. 24.3.1997 n. 4). Nel 1996 è stato inoltre approvato il nuovo regolamento relativo al Registro delle imprese (RD 19.7.1996 n. 1784). Questo quadro legislativo viene completato dalla L. 1.4.2003 n. 7, che modifica la normativa delle società a responsabilità limitata, introducendo una nuova forma societaria, la cosiddetta *Sociedad Limitada Nueva Empresa*. Attraverso la L. 14.11.2005 n. 19

(sulla Società europea domiciliata in Spagna) e la L. 18.10.2006 n. 31 (relativa al coinvolgimento dei lavoratori nelle società per azioni e cooperative europee), è stata poi recepita la normativa comunitaria (regolamento CE 2157/2001 del Consiglio e direttiva 2001/86 CE) relativa alla Società europea.

LA SOCIEDAD CIVIL

Si tratta di un contratto con il quale due o più persone si obbligano a mettere insieme risorse (beni, denaro o lavoro) con il fine di ripartire fra loro gli utili. Per la costituzione di una *Sociedad Civil*³⁶ non esistono dunque particolari obblighi formali o amministrativi. È una società di persone che può avere o meno personalità giuridica a seconda che gli accordi siano pubblici o taciti. In questo secondo caso la società è regolata come una *Comunidad de bienes*³⁷.

Non è richiesto alcun capitale minimo per la costituzione della società. Il numero minimo dei soci è pari a due. Essi rispondono in forma illimitata dei debiti contratti dalla società.

LA SOCIEDAD REGULAR COLECTIVA

La società in nome collettivo³⁸ è una società di persone, regolata dal Codice di commercio. Si caratterizza per il fatto i soci rispondono solidalmente ed illimitatamente dei debiti contratti dalla società. **Non è richiesto un capitale minimo** per la costituzione della società: il capitale sociale è determinato dal capitale versato da ciascun socio³⁹.

La società deve essere costituita tramite

35 L'espressione "libri e documenti" (*Bücher und Papiere*) va intesa in senso lato. L'accomandante ha diritto di prendere visione di qualsiasi elemento scritto possa essere utile per verificare la correttezza del rendiconto annuale e gli consenta una valutazione consapevole della reale situazione economico-finanziaria della società.

36 Legislazione di riferimento: *Código civil* ed artt. 1665-1708 del *Código de comercio*.

37 Secondo il Codice civile vi è una *Comunidad de Bienes* quando la proprietà di una cosa o di un diritto appartiene a più persone (*comuneros*). La Comunità di Beni non ha personalità giuridica propria. È disciplinata dal *Código civil* in materia di diritti e obblighi e dal *Código de comercio* in materia commerciale. Per la sua costituzione non sono richieste particolari formalità, è, infatti, sufficiente la volontà delle parti (verbale o scritta). Per esercitare l'attività si richiede l'esistenza di un contratto privato nel quale venga dettagliatamente indicata la natura di quanto apportato e la percentuale di partecipazione di ciascuno *comunero*. La comunità si costituisce obbligatoriamente mediante atto pubblico quando si conferiscono beni immobili o diritti reali. Ciascun *comunero* può decidere di sciogliere la comunità in qualunque momento. Non è richiesta una quota minima di capitale. Possono essere conferiti solamente beni, ma non esclusivamente denaro o lavoro. La responsabilità dei soci è limitata.

38 Legislazione di riferimento: artt. 125-144 del *Código de comercio* ed art. 178 del *Reglamento del Registro Mercantil*.

39 Oltre ai soci che apportano capitale e lavoro, ci sono soci che limitano il loro apporto alla prestazione lavorativa.

atto notarile ed essere iscritta nel Registro delle imprese⁴⁰. Nel contratto sociale, devono essere indicati i nominativi delle persone che si preoccupano della gestione societaria, nonché le modalità di amministrazione.

Nel caso in cui l'**amministrazione** della società fosse affidata in modo solidale a diversi soci, ognuno di loro può compiere qualsiasi atto amministrativo, senza ottenere il consenso degli altri. Nell'ipotesi in cui l'amministrazione fosse affidata a un solo socio, con un ruolo di direttore unico, lo stesso eserciterebbe un monopolio nella gestione: in questo caso, nessun altro socio potrebbe opporsi agli atti compiuti dallo stesso gestore, né limitarne gli effetti derivanti.

In qualità di direttori della società in nome collettivo, sebbene questa sia una scelta molto rara, possono essere anche nominate persone che non hanno un ruolo di socio.

In Spagna, infine, il *Código de comercio* in tema di imprenditore, dispone a carico di chi esercita un'impresa commerciale la tenuta del Libro Giornale (*Libro Diario General*), dell'inventario (*Libro de Inventarios y Balances*). È inoltre previsto l'**obbligo per l'imprenditore di redazione del bilancio alla fine di ogni esercizio**⁴¹. Non è specificata la modalità di approvazione del bilancio. Gli unici riferimenti per le snc sono contenuti all'art. 133 in cui è previsto che tutti i soci hanno diritto a esaminare lo stato dell'amministrazione e della contabilità.

LA SOCIEDAD EN COMANDITA

La società in accomandita⁴², regolata dal Co-

dice di commercio, è una società di persone, formata da due tipi di soci:

- i **soci accomandatari** (*socios colectivos*), che apportano capitale e/o lavoro, rispondono illimitatamente e personalmente di fronte alle obbligazioni assunte dalla società e devono necessariamente essere amministratori della società;
- i **soci accomandanti** (*socios comanditarios*), che apportano esclusivamente capitale, limitano la loro responsabilità alla loro quota di partecipazione nella società, non possono intervenire nella gestione della società e partecipano all'organizzazione della società attraverso l'Assemblea generale dei soci. Questa tipologia di socio, gode principalmente di diritti di natura economica, giacché partecipa agli utili e al patrimonio ottenuto al termine della liquidazione societaria. A livello gestionale, invece, può richiedere il bilancio aziendale di fine anno, e prenderne nota per un periodo minimo di quindici giorni, durante i quali può richiedere tutti i documenti che comprovano lo svolgimento di tutte le transazioni.

La **costituzione** avviene mediante atto notarile e successiva iscrizione nel Registro delle Imprese⁴³ **senza un apporto minimo di capitale sociale**.

In Spagna, infine, il *Código de comercio* in tema di imprenditore, dispone a carico di chi esercita un'impresa commerciale la tenuta del Libro Giornale (*Libro Diario General*), dell'inventario (*Libro de Inventarios y Balances*). È inoltre previsto l'**obbligo per l'imprenditore di redazione del bilancio alla fine di ogni esercizio**⁴⁴.

40 Alla prima registrazione delle società in nome collettivo nel Registro delle imprese, bisogna indicare: il domicilio della società, il suo scopo sociale, la data di inizio dell'attività, le disposizioni che riguardano i soci che fanno apporti in natura, le regole concordate per la liquidazione della società, il regime scelto per la partecipazione agli utili.

41 Art. 25 *Código de comercio*.

42 Legislazione di riferimento: artt. 145-150 del *Código de comercio*, Ley 25.7.1989 n. 19, *Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas* approvato con *Real Decreto Legislativo* 22.12.1989 n. 1564, *Texto Refundido de Impuestos sobre Sociedades Anónimas* approvato con *Real Decreto Legislativo* 5.3.2004 n. 4 ed art. 99 del *Reglamento del Registro Mercantil*.

43 La prima richiesta di registrazione della società in accomandita semplice, dovrà essere corredata dalle seguenti informazioni: il domicilio della società, il suo scopo sociale, la data di inizio dell'attività aziendale, le disposizioni che riguardano i soci con partecipazioni in natura, le regole stabilite per la liquidazione della società, il regime prescelto per la partecipazione agli utili, l'identità dei soci accomandanti, gli apporti di ogni socio accomandante, con indicazioni relative al valore venale, il regime prescelto per l'adozione di accordi sociali.

44 Art. 25 del *Código de comercio*.

Non è specificata la modalità di approvazione del bilancio. Per le società in accomandita è comunque previsto l'obbligo di comunicare ai soci accomandanti il bilancio della società di fine anno rendendo pubblici per 15 giorni tutti i documenti per l'analisi delle operazioni⁴⁵.

CONCLUSIONI

Le differenti esperienze storiche, giuridiche e culturali dei singoli ordinamenti nazionali hanno fortemente condizionato le specificità delle discipline nazionali in materia societaria; da un'analisi di queste si può osservare, infatti, da un lato un nucleo comune di principi e di regole fondamentali⁴⁶, dall'altro che in una prospettiva *de jure condendo* si possa trarre ispirazione dagli ordinamenti stranieri⁴⁷.

Di fatto la riforma delle società di capitali contiene disposizioni che direttamente riguardano le società di persone, determinando numerose e rilevanti ricadute sistematiche, che comportano la necessità di ripensare molti profili, anche di fondamentale rilievo, della disciplina delle società di persone.

La tendenza a "sfruttare" le aperture volute dal legislatore riformato all'autonomia statutaria, ha condotto, infatti, non solo all'ap-

plicazione estensiva e, quando consentito, analogica, alle società personali di vari istituti contemplati *ab origine* per le sole società di capitali, ma anche al vero e proprio superamento di principi condivisi dalla scienza giurisdizionalistica classica⁴⁸.

Non può esser negato che un simile atteggiamento muove, il più delle volte, da esigenze pratiche vicine agli operatori giuridici del settore, propensi a modulare l'applicazione del diritto positivo in relazione ai mutevoli fini perseguiti, spesso costituiti da opportunità di adattamento delle imprese ai cambiamenti del mercato se non, nei casi meno "nobili", da semplici occasioni di risparmio di costi o incremento del lucro⁴⁹.

Ciò posto, appare quanto mai opportuno un intervento del legislatore che, tenendo conto della rilevanza ancora attuale delle società di persone, risolva dubbi e interrogativi nati con la riforma delle società di capitali e ne razionalizzi il sistema, prevedendo ad esempio al superamento di predeterminati parametri dimensionali, l'obbligo di redazione del bilancio in forma abbreviata e il relativo deposito presso il competente Registro delle imprese e/o la possibilità di nominare un organo di controllo o di un revisore (come accade, in quest'ultimo caso, per le società di persone in Francia).

45 Art. 150 co. 2 del *Codice di commercio*.

46 Nei Paesi di *Civil Law*, infatti, i legislatori hanno effettuato una simmetrica trattazione delle società di persone, esaltandone, in linea generale, la flessibilità organizzativa.

47 Non si trascuri, infatti, che il legislatore italiano frequentemente attinge all'esperienza tedesca o francese. Pensiamo, ad esempio, alla riformulazione dell'art. 2463 c.c. e all'introduzione della srl con capitale di un euro. La Germania conosce il tipo societario della *UG* (detta anche società imprenditoriale a responsabilità limitata per differenziarla dalla società a responsabilità limitata tradizionale); si tratta di una *mini-GmbH*, costituita per atto notarile, con capitale sociale che può oscillare tra 1 e 24.999 euro e con conferimenti in denaro.

48 Un primo caso concreto di estensione alle società di persone della disciplina dettata per le società di capitali è rappresentato dalla innovativa possibilità di omettere nello statuto di queste ultime l'indicazione dell'indirizzo della sede sociale, cioè della via e del numero civico.

49 Non si può negare la valenza e la priorità dell'interpretazione logico-sistematica rispetto a quella letterale – formalistica, senza tuttavia dimenticare che ciò che il giurista deve ricercare è la *voluntas legis* e non certo la presunta intenzione dell'autore della legge, non la "*soggettiva scoperta di una volontà che l'interprete creda di dover trovare nel mondo che lo circonda*" (Trabucchi A. "Istituzioni di diritto civile", Cedam, Padova, 1998, p. 43).